

**Ordinanza
sullo svolgimento di fasi di test relative alle misure
di accelerazione nel settore dell'asilo
(Ordinanza sulle fasi di test, OTest)**

Modifica del 13 dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 112b capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo (LAsi),
ordina:

L'ordinanza del 4 settembre 2013² sulle fasi di test è modificata come segue:

Art. 14, rubrica

Lingua della procedura
(in deroga all'art. 16 cpv. 2 e 3 LAsi)

Art. 15

Abrogato

Art. 16, rubrica e cpv. 2

Fase preparatoria
(in deroga agli art. 25a e 26 LAsi)

² Durante la fase preparatoria l'UFM rileva le generalità dei richiedenti l'asilo, di norma li fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevare altri dati biometrici, disporre perizie volte ad accertarne l'effettiva età conformemente all'articolo 17 capoverso 3^{bis} LAsi, verificare mezzi di prova e documenti di viaggio e di identità ed effettuare accertamenti specifici sull'origine e l'identità.

Art. 19 cpv. 2

² Il passaggio a una procedura al di fuori delle fasi di test interviene in particolare qualora si rendano necessari ulteriori chiarimenti o se l'UFM ha deciso di trattare le domande d'asilo conformemente all'articolo 37b LAsi.

¹ RS 142.31

² RS 142.318.1

Capitolo 8: Disposizione finale

Art. 41 cpv. 2

² La modifica del 13 dicembre 2013 entra in vigore il 1° febbraio 2014 e ha effetto fino al 28 settembre 2015.

13 dicembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova